



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Rita Sidoti"

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –

E-mail meic84400t@istruzione.it Posta certificata: meic84400t@pec.istruzione.it Sito web: www.icgioiosa.edu.it

Comunicazione n. 165

I.C. "ANNA RITA SIDOTI"-GIOIOSA MAREA
Prot. 0001127 del 20/02/2024
VII (Uscita)

Ai Docenti
Ai genitori

OGGETTO: D.L. n. 123/2023 "Decreto Caivano" ed Obbligo di istruzione

Il Decreto Legge 123 di cui in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. I principali punti possono essere sintetizzati come segue:

- il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge
- nelle more dell'attivazione dell'ANIST, **i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori**, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche
- **il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi**, senza giustificati motivi.
- **il dirigente scolastico invia apposita comunicazione** al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione
- **nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco** affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge
- **costituisce, in ogni caso, elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale** personalizzato senza giustificati motivi
- il sindaco in caso di violazione dell'obbligo di istruzione procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, precedentemente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. L'art. 331 del ccp stabilisce che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro

servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito

- analogamente il **dirigente scolastico procede ai sensi dell'articolo 331 del cpp, in caso di elusione dell'obbligo di istruzione**
- confermata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa
- le nuove si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione
- l'attuazione della nuova disciplina sull'obbligo di istruzione è effettuata senza nuovi oneri

Mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a due anni.**

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a un anno. Abrogazione normativa precedente Abrogato l'art. 731 del codice penale che prevedeva in caso di omissione, senza giusto motivo, dell'istruzione elementare, l'ammenda fino a euro 30.**

Assegno di inclusione

L'assegno di inclusione previsto dal decreto lavoro (Decreto Legge 48-23) non può essere trasferito al nucleo familiare per i cui componenti minorenni non documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione. A tal fine è prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione. In caso di condanna definitiva della persona responsabile del minore per mancato adempimento o elusione dell'obbligo di istruzione, consegue la sospensione dell'assegno di inclusione fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Leon ZINGALES

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993